



- CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina l'affidamento della fornitura in lotti distinti di farmaci nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici "Farmaci 2" per le esigenze di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.** avente ad oggetto: "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*";
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CS e nel CT e nel capitolato generale;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Art. 2 – OGGETTO, DURATA DELLA FORNITURA, FABBISOGNO PRESUNTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in lotti distinti, di prodotti farmaceutici farmaci per le esigenze di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Per la descrizione analitica dei lotti si rinvia alla TABELLA Elenco Lotti allegata al presente Capitolato.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per la durata di 24 mesi.

Durata della fornitura

Con la stipula del contratto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 24 mesi decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, non sia stato ancora possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l'Amministrazione potrà disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.

Fabbisogno presunto

La descrizione analitica dei singoli prodotti, i quantitativi, il dosaggio e la forma farmaceutica sono dettagliatamente indicati nella Tabella Elenco Lotti allegata al presente capitolato tecnico (All n° 1) e sono riferiti al fabbisogno complessivo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

Tali quantitativi corrispondono ai dati del consumo storico: sono quindi da intendere solo come indicativi, soggetti a variazione in relazione alle effettive esigenze senza che il fornitore possa pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Il fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora questa Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.

L'effettiva esigenza è determinata dal fabbisogno dell'Azienda ordinante e dalle indicazioni che la Regione Marche potrà fornire a seguito di valutazioni farmaco-economiche e di appropriatezza terapeutica elaborate da soggetti ed istituzioni allo scopo incaricate.

Le forniture, inoltre, potranno essere interrotte per uno o più prodotti qualora decisioni motivate portassero alla loro esclusione dall'utilizzo.

L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dagli artt. 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

Importo dell'Appalto

Importo complessivo dell'appalto, per la durata di anni 2 (due), a base d'asta è pari ad € 2.326.595,29 (duemilionitrecentoventiseimilacinquecentonovantacinque euro/29) Iva esclusa.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dall'art.3 dello schema di contratto.

Inoltre questa AORMN si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, di rinegoziare i prezzi di aggiudicazione nel caso intervengano disposizioni normative di rango nazionale e/o regionale.

Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "fiala" e "flacone" identificano la stessa forma farmaceutica.

Art. 4 – NORME GENERALI DI FORNITURA

I prodotti offerti devono corrispondere a quanto richiesto nell'allegato tecnico al presente capitolato (allegato n° 1) in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica; il loro confezionamento deve garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto; sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalla normativa vigente, soprattutto in relazione alla data di scadenza e alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

I medicinali sono forniti in conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e in piena rispondenza ai requisiti previsti dalle stesse norme e dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana vigente.

Le consegne sono effettuate a seguito di specifico ordine di acquisto emesso da questa Azienda secondo le effettive esigenze, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del

contratto, senza vincolo di minimo d'ordine e con impegno da parte del fornitore a consegnare, per ogni lotto, prodotti sempre identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

L'amministrazione si riserva la facoltà, qualora nel corso della durata contrattuale si manifestasse la necessità di utilizzare prodotti contenenti lo stesso principio attivo con forma farmaceutica o dosaggio non previsti nell'allegato tecnico, di acquistare i nuovi prodotti dall'aggiudicatario della fornitura del lotto corrispondente al principio attivo in questione, applicando la stessa percentuale di sconto risultante in gara al corrispondente prezzo al pubblico.

Art. 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l'Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 302, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro n. 7 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

Gli ordinativi riportanti la dicitura "urgente", "urgentissimo" dovranno essere evasi entro il termine indicato nell'ordine medesimo, che comunque non potrà essere inferiore alle quarantotto ore ed in ogni caso dovrà essere stabilito tenendo conto di tutte le circostanze concrete. Qualora l'ordine urgente/urgentissimo non riportasse il termine di consegna, si applica il termine di quarantotto ore. Nell'impossibilità di adempiere nel termine assegnato in caso d'urgenza è fatto obbligo al fornitore di comunicare le motivazioni del ritardo al servizio farmaceutico e concordare eventuali termini correttivi. Il fornitore deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati nel relativo ordine, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti, con carico a terra mediante mezzi propri.

L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

Art. 6 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Ai sensi degli artt. 312 e 317 del DPR 207/2011 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione del contratto tramite il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR 207/2010 e/o tramite gli assistenti tecnici da questi nominati.

La firma del D.E. (o dell'assistente tecnico), apposta all'atto di ricevimento della merce sul DDT, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Unico entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si procede in uno dei seguenti modi:

- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 (otto) giorni; la merce ordinata con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 2 (due) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedendo invece all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali
- e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni, presso terzi laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

.Art. 7 – CORRISPETTIVO, ONERI CONTRATTUALI E NORME DI SICUREZZA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara", che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche

Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura aggiudicata, comprensiva dei servizi connessi e specificatamente disciplinate nel presente capitolato, a seguito di emissione dell'ordinativo di fornitura, successivamente alla consegna.

Ogni fattura deve essere accompagnata da bolla di consegna. Il DDT dovrà riportare la firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Incaricato in qualità di referente per la consegna.

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni contenute nel presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto.

Il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di accertamento della regolarità della fornitura mediante il certificato di verifica di conformità/collaudato. In caso contrario il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente capitolato sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine di comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa SA dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972".

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SA, interrompere le prestazioni previste.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 smi, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà nominato contestualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010, dallo schema di contratto nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture;
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità;
- svolge tutte le attività/adempimenti previsti dal DPR 207/2010;
- segnala l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.

Art. 10 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che in caso di subappalto l'esclusiva titolarità e l'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attività, nessuna esclusa rimangono in capo all'impresa aggiudicataria. L'autorizzazione dell'AORMN all'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'AORMN delle attività affidate a terzi.

Art. 11 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si fa espresso riferimento alla disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

Il R.U.P. – su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare **per ogni singola inadempienza** riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010:

- per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del materiale ordinato una penale pari al 1% del valore della merce non consegnata;
- una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata e contestata in relazione agli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato tecnico.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'AORMN risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 smi;
- cessione del contratto;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e degli eventuali conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per ripetute e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali (superiori a n.2 penali applicate nel corso di un anno contrattuale);
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione dello stesso;
- violazione delle disposizioni contenute nel patto di integrità con conseguente escussione della cauzione definitiva presentata ed esclusione dell'operatore economico dalle procedure indette da questa Azienda per un periodo di tre anni;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal DEC, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

All'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto l'AORMN si riserva di:

- affidare la fornitura al concorrente seguente in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'AORMN rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura di pubblica utilità.

Recesso

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei

seguenti casi:

- ❖ giusta causa;
- ❖ per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- ❖ qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- ❖ qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- ❖ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- ❖ qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- ❖ qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

E' fatta salva la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al contraente .

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la L'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art.16 - RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato tecnico e relativo allegato sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

All. 1 - Tabella Elenco Lotti.